
AUTOTRASPORTATORI: ISTANZA ENTRO IL 2/8/2021 PER IL CREDITO D'IMPOSTA SUI CONSUMI DI GASOLIO II TRIMESTRE 2021

La disciplina relativa al credito d'imposta sui consumi di gasolio¹ dispone che l'istanza per il recupero del beneficio venga presentata con periodicità trimestrale, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare. Grazie all'inserimento del comma 13-ter all'art. 3 in sede di conversione del D.L. n. 16/2012², viene eliminata la previsione di decadenza dal riconoscimento del beneficio per la presentazione della richiesta oltre i termini prescritti. Di conseguenza, le predette scadenze non assumono carattere di perentorietà.

Per il **secondo trimestre 2021**, il termine di presentazione della richiesta scade il prossimo **2 agosto 2021**, primo giorno lavorativo utile dato che il 31 luglio cade di sabato.

Fattispecie di veicoli interessati dal 1/1/2021 - novità

L'**ambito di applicazione** del credito d'imposta sui consumi di gasolio per autotrazione nel settore del trasporto **riguarda i veicoli di categoria almeno Euro 5**, essendoci l'esclusione dall'agevolazione per i veicoli di categoria Euro 4 o inferiore³ dal 1° gennaio 2021.

L'Agenzia delle Dogane con la Circolare n. 4/D del 3/2/2016 ha fornito dei chiarimenti in merito alle varie forme negoziali di disponibilità giuridica degli autoveicoli utilizzate per fruire dell'agevolazione sul consumo di gasolio per autotrazione, prevedendo nell'istanza l'indicazione - nel quadro A-1 - del titolo giustificativo del possesso per ciascun mezzo indicato, per maggiori informazioni si rinvia all'articolo del notiziario di Apindustria n. 9/2016. https://www.apindustria.vi.it/images/articoli_web/FISCALE/16_9_bonus_autotrasportatori_2016_integrazioni.pdf

Entità del beneficio II trimestre 2021

L'Agenzia delle Dogane con la nota 218324/RU del 28/6/2021 precisa che l'entità del beneficio riconoscibile, per effetto della variazione dell'aliquota dell'accise e dei rimborsi riconosciuti in ragione dei precedenti aumenti dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, risulta pari a **euro 214,18⁴** per mille litri di prodotto (0,21418 €/l), in relazione ai **consumi effettuati tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021**.

Aventi diritto

Possono accedere al beneficio solamente i seguenti soggetti:

- **gli esercenti l'attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate:**
 - iscritti all'Albo nazionale degli autotrasportatori conto terzi;
 - muniti di licenza per l'autotrasporto in conto proprio e iscritti nell'apposito elenco;

¹ Nel notiziario Apindustria n. 3/2012 sono state illustrate le modifiche introdotte a partire dal 2012 riguardanti il credito d'imposta sui consumi di gasolio.

² Il comma 13-ter dell'art. 3 del D.L. n. 16/2012 comporta la modifica dell'art. 3 co. 1, del D.P.R. n. 277/2000.

³ La nuova esclusione è disposta dalla Legge 160/2019 art. 1 comma 630 (legge di bilancio 2020).

Si rammenta di seguito le precedenti restrizioni intervenute per categoria di veicoli:

- categoria euro 3 o inferiore a decorrere dal 1° ottobre 2020, Legge 160//2019 (Legge di bilancio 2020);
- categoria euro 2 o inferiore a decorrere dal 1° gennaio 2016, Legge 2018/2015 (Legge di stabilità 2016);
- categoria euro 0 o inferiore a decorrere dal 1° gennaio 2015, Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015).

⁴ Arrotondamento dell'aliquota ai sensi dell'art.4-ter D.L. n.193/2016. Lo stesso articolo introduce l'art. 24-ter intitolato "Gasolio commerciale" al D.Lgs. n. 504/95 e il punto 4-bis dell'allegata Tabella A.

- stabiliti in altri stati membri della UE in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina europea per l'esercizio dell'attività di autotrasporto;
- gli esercenti l'attività di trasporto di persone⁵ quali:
 - gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;
 - le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale e in ambito comunitario di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2005 n. 285, al citato decreto legislativo n. 422 del 1997 e al Regolamento CE n. 1073/2009 del 21 ottobre 2009;
 - gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

La nota n. 45963 del 20/4/2012 dell'Agenzia delle Dogane precisa che l'agevolazione in esame si estende anche ai consumi di gasolio derivanti dall'azionamento di **attrezzature speciali permanentemente** installate su **autoveicoli adibiti a particolari trasporti**, essendo le stesse *"necessariamente complementari alla funzione unitaria di trasporto merci"*. Quindi, queste speciali attrezzature sono ritenute essenziali per l'espletamento dell'attività esercitata dall'autoveicolo in quanto completano durante il tragitto il ciclo produttivo dei materiali (furgoni frigoriferi, betoniere ecc). Il beneficio spetta a condizione che le categorie di esercenti trasporto merce siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, co. 2, del DPR n. 277/2000⁶ e che gli autoveicoli destinati a trasporti speciali summenzionati siano di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate.

La recente nota n. 74668/RU del 12/3/2020 ha chiarito ai fini del riconoscimento del beneficio che:

- i semirimorchi/rimorchi destinati a trasporti specifici dotati di attrezzature permanentemente installate, alimentate da motori e serbatoi autonomi risultanti dalla carta di circolazione, costituiscono un complesso veicolare unitariamente considerato;
- il semirimorchio/rimorchio classificato come furgone isotermico con gruppo frigorifero permanentemente installato, il gasolio prelevato dal serbatoio autonomo e consumato dal distinto motore ausiliario asservito al funzionamento dell'impianto refrigerante rientra nel beneficio in quanto mantiene la temperatura idonea alla conservazione delle merci durante il trasporto;
- a condizione che tali mezzi siano essere trainati da autoveicoli (trattore/motrice) rientranti nelle categorie ammesse all'agevolazione.

Sono, quindi, esclusi dal beneficio i semirimorchi privi di motori autonomamente azionati.

Si sottolinea che il riconoscimento del credito di imposta in esame spetta anche ad altre figure negoziali in presenza di particolari fattispecie di disponibilità giuridica degli autoveicoli, per approfondimenti si rinvia al notiziario n. 9 del 15/07/2016.

Termini per la fruibilità del credito

Per effetto della modifica apportate all'art. 4, co. 3, D.P.R. n. 277/2000, il limite temporale di fruizione del credito mediante l'istituto della compensazione è il **31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui è sorto il diritto stesso**.

⁵ Sono esclusi dal beneficio gli esercenti l'attività di noleggio con conducente (Nota RU 56089 del 12/05/2017).

⁶ Che recita: *"per «esercenti le attività di autotrasporto merci» si intendono le imprese che esercitano attività di autotrasporto di merci per conto terzi iscritte nell'albo istituito con legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, o in conto proprio munite della licenza di cui all'articolo 32 della medesima legge ed iscritte nell'elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio, d'ora in avanti denominate «esercenti nazionali», nonché le imprese appartenenti ad altri Stati membri dell'Unione europea in possesso della licenza comunitaria per trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi di cui al regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, ovvero in conto proprio esentate, ai sensi dell'articolo 13 del medesimo regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio che ha modificato l'articolo 1 della prima direttiva del Consiglio del 23 luglio 1962, da ogni regime di licenze comunitarie e da ogni altra autorizzazione in presenza delle condizioni previste dall'allegato II, punto 4, di detto regolamento (CEE) n. 881/92, d'ora in avanti denominate «esercenti comunitari»"*.

Inoltre, dal termine di cui sopra (31/12 dell'anno successivo in cui è sorto il diritto al credito) decorrono i sei mesi per la presentazione della richiesta di rimborso in denaro dell'eventuale eccedenza non utilizzata in compensazione entro i termini previsti.

Nello specifico, le date da considerare per il recupero dell'agevolazione in esame, riferite ai consumi di gasolio per autotrazione del periodo **APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2021**, sono:

- 02/08/2021 – TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA;
- 31/12/2022 – TERMINE ULTIMO PER UTILIZZO IN COMPENSAZIONE;
- 30/06/2023 – TERMINE (perentorio) PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI RIMBORSO DELL'ECCEDENZA NON FRUITA IN COMPENSAZIONE.

Modalità di utilizzo del credito in compensazione

Nel caso in cui il contribuente scelga l'utilizzo in compensazione, il **codice tributo** da utilizzare per la fruizione del credito d'imposta nel modello F24 è **"6740"** - CREDITO D'IMPOSTA - AGEVOLAZIONE SUL GASOLIO PER AUTOTRAZIONE IMPIEGATO DAGLI AUTOTRASPORTATORI".

La RM. n. 39/E del 20/4/2015, aggiornando le istruzioni già fornite con la RM. 133/E del 30/4/2002, precisa che in corrispondenza del **codice tributo "6740"** del modello F24:

- nel campo **"rateazione / regione / prov / mese-rif"** va indicato il numero della rata nel formato "NNRR" di cui "NN" rappresenta il **trimestre solare di riferimento**⁷, mentre "RR" l'**anno di consumo del gasolio** di riferimento (ad esempio, "0116" per il periodo gennaio – marzo 2016);
- nel campo **"anno di riferimento"** va indicato, nel formato "AAAA", l'anno di **presentazione della dichiarazione** di riferimento.

Si ricorda che fino al 24/4/2015, nel modello F24 doveva, invece, essere indicato solamente l'anno nel quale si effettuava la compensazione⁸.

Ulteriori precisazioni:

- nel caso di opzione per la fruizione in compensazione con F24, sarà necessario attendere un periodo di almeno 60 gg dalla data di ricevimento dell'istanza da parte dell'Agenzia delle Dogane (considerare, quindi, la data della ricevuta di ritorno della raccomandata) trascorso il quale, se non si riceve il provvedimento di diniego, il credito si intende spettante e potrà essere utilizzato;
- ai sensi dell'art. 4 c. 3 del DPR n. 277/2000, i soggetti che hanno richiesto la fruizione mediante **compensazione** con F24 dovranno utilizzare il credito maturato entro la fine dell'anno solare successivo a quello in cui è sorto (quindi, con riferimento a quanto in oggetto, **entro il 31/12/2022**). Si suggerisce di utilizzare, se possibile, per intero il credito di ogni istanza, in caso contrario è consigliabile esporre nel mod. F24 l'utilizzo del credito in più righe, ognuno dei quali riferito ad una specifica istanza. L'eventuale **eccedenza non utilizzata**, entro tale data, potrà essere chiesta a rimborso presentando apposita istanza all'Agenzia delle Dogane competente territorialmente **entro e non oltre il 30/06/2023**⁹.

⁷ In particolare, per ciascun trimestre solare si dovrà indicare come periodo il carattere:

Gennaio – marzo = **01**; Aprile – giugno = **02**; Luglio – settembre = **03**; Ottobre – dicembre = **04**.

⁸ Anno di riferimento da indicare coincidente con l'anno di utilizzo in compensazione come precisato nella la RM. n. 133/E del 30/4/2002 istitutiva del codice tributo 6470. Lo stesso comunicato stampa del 24/1/2012 dell'Agenzia delle entrate richiamando la citata RM ebbe a chiarire che sia per il credito riconosciuto per i consumi gasolio effettuati nel 2011 che per quello relativo ai consumi effettuati nel 2012 e compensati entro il 31/12/2012, si doveva utilizzare lo stesso codice tributo indicando come anno di riferimento lo stesso anno "2012" cioè l'anno di utilizzo.

⁹ In questo specifico caso, secondo quanto afferma l'Agenzia delle Dogane, la mancata presentazione dell'istanza di rimborso relativa all'eccedenza del credito non utilizzata in compensazione entro il predetto termine comporta la perdita del credito residuo (Risoluzione delle Dogane n. 4/D del 7/12/2005).

- per effetto della modifica contenuta nell'art. 61, co. 2, D.L. n. 1/2012, relativamente al credito derivante dai consumi di gasolio per autotrazione e solamente per questa tipologia di credito di imposta, sono state abrogate le limitazioni previste dall'art. 1, co. 53 della Legge n. 244/2007¹⁰. Tali crediti sono, quindi, liberamente utilizzabili in compensazione anche per importi superiori al limite annuale di euro 250.000, rimane, comunque, l'obbligo di indicarli nel Quadro RU del modello di dichiarazione dei redditi;
- in caso d'indebiti utilizzi di somme in compensazione, le stesse saranno recuperate con applicazione dell'indennità di mora e degli interessi calcolati dal momento in cui si è usufruito delle somme medesime, secondo le modalità previste dagli artt. 2 e 3 del Testo Unico dell'Accise (DPR. n. 504/1995)¹¹ nonché saranno effettuate le opportune comunicazioni all'Agenzia delle Entrate ai fini di una eventuale applicazione della sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997;
- il beneficio in esame non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte Irpef/Ires ed Irap.

Determinazione dei consumi

Si ricorda che, per gli esercenti l'attività di autotrasporto di merci, sono tenuti a documentare i consumi di gasolio per autotrazione effettuati e indicati nella domanda di fruizione del beneficio **unicamente mediante le relative fatture di acquisto**.

Si precisa che con la nota n. 64837/RU del 7/6/2018 l'Agenzia delle Dogane ha confermato obbligatorietà, per la fruizione del rimborso, **dell'indicazione nella fattura elettronica della targa del veicolo** fornito da impianti di distribuzione carburanti¹². Inoltre, si suggerisce di allegare all'istanza l'elenco dei documenti attestanti l'acquisto di carburante¹³.

Dalla lettura del D.P.R. n. 277/2000, normativa che disciplina l'agevolazione in commento, si evince una stretta relazione tra litri consumati e la fatturazione dei medesimi a seguito della fornitura di prodotto, facendo desumere che per prodotto consumato si debba considerare la quantità di prodotto fornito indicato specificatamente nelle fatture di acquisto.

Al riguardo, con la nota n. 45963 del 20/4/2012 dell'Agenzia delle Dogane viene definitivamente chiarito che la misura del recupero dell'accise va calcolata sul gasolio fornito, in considerazione che il peso economico dell'accise stessa grava sul trasportatore nel momento in cui lo stesso viene consegnato. Pertanto, ai fini della compilazione dell'istanza, **il momento della effettuazione della fornitura del gasolio costituisce il criterio per**

¹⁰ L'art. 61, comma 2, D.L. n. 1/2012 prevede che "a partire dall'anno 2012 al credito di imposta riconosciuto con le modalità e con gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277 non si applica il limite previsto dall'articolo 1, comma 53 della legge 24 dicembre 2007, n. 244". In generale, la disposizione prevista dall'art. 1, co. 53 della Legge n. 244/2007 stabilisce la soglia massima di utilizzo annuale dei crediti di imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazione concesse alle imprese, in compensazione di Euro 250.000, da indicare nell'apposito Quadro RU della dichiarazione dei redditi (Unico). L'eventuale eccedenza può essere utilizzata in compensazione per l'intero importo, oltre il termine previsto dalle singole leggi istitutive delle agevolazioni medesime, a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si è generata. Si sottolinea che le compensazioni effettuate per importi eccedenti il limite di 250.000 euro si considerano non avvenute con le conseguenti ripercussioni sanzionatorie derivanti dall'indebita compensazione operata.

¹¹ Si precisa che:

- l'indennità di mora è pari al 6 per cento, riconducibile al 2 per cento se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla data di scadenza;
- gli interessi si quantificano in misura pari al tasso stabilito per il pagamento differito di diritti doganali.

¹² Nota n. 64873/RU del 7/6/2018 precisa che "Permane inalterata l'obbligatorietà **dell'indicazione in fattura, quantunque emessa in forma elettronica, della targa del veicolo non essendo mutata la disciplina di attuazione dell'impiego agevolato in esame**".

¹³ Come da indicazione per "vie brevi" dall'Agenzia delle Dogane di Vicenza.

imputare i consumi nel periodo di riferimento dell'istanza e per calcolare correttamente il credito spettante¹⁴.

E' molto importante, ai fini della determinazione dei consumi che il momento di effettuazione della fornitura sia documentato da fattura immediata oppure da bolle di consegna o di documenti analoghi emessi dal gestore dell'impianto. Nello specifico, per le cessioni per le quali è stato emesso documento di consegna o di trasporto, è ammessa la possibilità di raggruppare in unico documento tutte le consegne effettuate nel corso del mese solare e di consegnare/spedire la fattura entro il giorno 15 del mese successivo (cd. fattura differita).

Nella prassi, può accadere che, al momento della presentazione dell'istanza, l'interessato non abbia ancora ricevuto la fattura differita, in tal caso, potrà redigere l'istanza imputando i consumi correttamente nel periodo solare di pertinenza sulla base dei documenti in possesso che evidenzino la data dell'acquisto, i dati identificativi dell'acquirente, la qualità e quantità del prodotto fornito ed il corrispettivo pagato. Tale semplificazione procedimentale è usufruibile a condizione che il richiedente del beneficio indichi nell'istanza di riservarsi di inviare una successiva comunicazione integrativa che riporti gli estremi di tutte fatture riferite al trimestre solare specificando quelle pervenute dopo la presentazione dell'istanza. La suddetta comunicazione deve essere trasmessa prima della scadenza del termine di presentazione della richiesta di recupero dell'agevolazione relativa al trimestre solare successivo.

Determinazione della percorrenza (km percorsi)

A decorrere dal 2020, a seguito dell'introduzione del nuovo limite quantitativo massimo pari a:

1 litro di gasolio consumato per 1 chilometro percorso

da applicarsi per ciascun veicolo agevolabile.

Di conseguenza, l'importo del credito ammissibile viene ora determinato sulla base di due parametri, non solo dai litri consumati/riforniti, ma anche in base ai chilometri percorsi nel trimestre.

Con la n. 74668/RU del 12/3/2020, le Dogane hanno precisato che quest'ultimo parametro "**chilometri effettivamente percorsi da ciascun veicolo nel trimestre solare di riferimento**", da indicare nella nuova colonna del quadro A-1, risulta dalla differenza tra:

il valore registrato dal contachilometri alla chiusura del trimestre oggetto di dichiarazione	<i>meno</i>	e quello registrato alla fine del trimestre precedente
Qualora l'inizio e/o la fine del periodo di possesso non coincidano con l'inizio e/o la fine del trimestre, vanno indicati i chilometri percorsi nel periodo effettivo di possesso.		

Non va più riportato il totale dei chilometri registrati dal contachilometri alla fine del trimestre, dato che può essere comunque richiesto dall'Ufficio delle Dogane.

Per i mezzi speciali, in luogo del dato sulla percorrenza, vanno riportate **le ore di funzionamento dell'attrezzatura permanentemente installata nel trimestre solare di riferimento**, registrate dal contatore di cui è dotato l'impianto speciale, così determinate dalla differenza tra:

¹⁴ Ad esempio, per l'istanza relativa al III trimestre 2012, il credito di imposta spettante per il gasolio fornito il 6/8/2012 risultava pari ad euro 0,20998609 per litro di prodotto, e non, invece, la maggiore misura in vigore dall'11/8/2012.

le ore registrate dal contaore all'inizio del periodo oggetto di dichiarazione	<i>meno</i>	e quello registrato alla fine del trimestre precedente
Qualora l'inizio e/o la fine del periodo di possesso non coincidano con l'inizio e/o la fine del trimestre, vanno indicati le ore di funzionamento nel periodo di effettivo possesso.		

Nel caso in cui il mezzo sia sprovvisto di contaore, è necessario darne comunicazione al competente ufficio delle Dogane, al fine di adottare un sistema di rilevazione anche indiretta dei consumi fino alla sua installazione.

Documentazione

La Dogana di Vicenza consiglia di allegare alla domanda, nel caso di presentazione della prima istanza dell'agevolazione in esame, la seguente documentazione:

1. carte di circolazione dei mezzi aventi diritto all'agevolazione, incluse quelle dei semirimorchi/rimorchi unitamente agli eventuali attestati (ad esempio, certificati ATP) o altra idonea documentazione;
2. contratto di leasing o altro titolo di possesso del veicolo;
3. contratto di appalto per le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale (ad esempio, scuolabus);
4. licenza di autotrasporto, nel caso di trasporto conto proprio;
5. autorizzazione comunale nel caso di distributore di carburante ad uso privato (capacità uguale od inferiore al 10 metri cubi);
6. atti societari nel caso di operazioni straordinarie (conferimento, fusione ecc.) che comportino il trasferimento dell'impresa titolare dei requisiti per la fruizione del credito o del credito d'imposta medesimo.

Predisposizione di uno **specifico prospetto trimestrale**¹⁵, da esibire su richiesta, recante le seguenti informazioni **per ciascun semirimorchio / rimorchio**:

- targa;
- capacità del serbatoio;
- lettura del contatore registrata alla fine del trimestre solare;
- targhe dei trattori / unità motrici da cui è stato trainato nel trimestre.;
- per i semirimorchi / rimorchi oggetto di servizi di traino da parte di veicoli di terzi.

Altresì, la stessa Dogana precisa che nell'ipotesi in cui la citata documentazione sia stata precedentemente trasmessa, si dovrà indicare, mediante specifica dichiarazione, gli estremi dell'istanza contenente i summenzionati allegati. Inoltre, in caso di variazione del parco veicoli interessati dal beneficio (acquisti/acquisizioni, riscatti, vendite/cessioni ecc.) si dovrà trasmettere la relativa documentazione (fattura di acquisto/vendita, contratti di leasing o altro, nuove carte di circolazione, ecc.).

Redazione e presentazione dell'istanza

Ai fini della restituzione in denaro o l'utilizzo in compensazione del predetto beneficio fiscale è necessario presentare istanza al competente Ufficio delle Dogane¹⁶, utilizzando l'apposita modulistica reperibile sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane recante l'indicazione del periodo di riferimento: "**1° APRILE – 30 GIUGNO 2021**". Considerata la cadenza trimestrale delle istanze, si suggerisce l'utilizzo del software predisposto dall'Agenzia delle Dogane dato che consente di recuperare, dal file relativo alla dichiarazione del periodo precedente, i dati identificativi dell'impresa e del dichiarante nonché le targhe dei mezzi interessati dall'agevolazione¹⁷.

¹⁵ Precisazione contenuta nella nota n. 74668/RU del 12/3/2020.

¹⁶ La competenza territoriale per la provincia di Vicenza è **la Dogana di Vicenza**.

¹⁷ Per maggiori dettagli si rinvia al "Manuale utente" pubblicato insieme al software.

L'istanza redatta in forma cartacea, completa di allegati ed unitamente ai dati (file con estensione.DIC) **su supporto informatico**¹⁸ - CD-rom, DVD, pen drive USB – dovrà essere debitamente sottoscritta ed accompagnata da un documento di identità del richiedente, nonché, essere consegnata direttamente oppure spedita a mezzo posta¹⁹ mediante raccomandata con ricevuta di ritorno entro il **2/8/2021**.

Inoltre, è ammessa la possibilità di inviare l'istanza anche per mezzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I. In questo caso, gli interessati devono essere in possesso delle credenziali-abilitazione per l'utilizzo del servizio, di conseguenza, l'istanza cartacea ed il relativo supporto informatico non dovranno essere inviati, dato che risultano trasmessi direttamente dal contribuente stesso con la modalità telematica. Nel caso di comunicazioni successive all'invio del telematico, sarà necessario indicare come riferimento il numero di registrazione indicato nell'esito dell'invio telematico, non il codice assegnato al file²⁰ e non essendo possibile inoltrare telematicamente gli allegati (carte di circolazione, elenco fatture, ecc.), questi dovranno essere inviati alla dogana competente con altre modalità.

AVVERTENZA

Infine, si sottolinea che la richiesta di fruizione del credito di imposta in commento ha valore di **dichiarazione sostitutiva di atto notorietà**, ai sensi degli artt. 47 e 48 del DPR N.445/2000. Pertanto, nel caso in cui la medesima contenga dichiarazioni infedeli o mendaci saranno applicabili, oltre alla decadenza dei benefici ottenuti, le sanzioni penali specificatamente previste.

Modalità di compilazione quadro A

Con l'art. 8 del D.L. n. 124/2019 viene introdotto, **un limite quantitativo massimo all'importo rimborsabile pari a:**

- **1 litro di gasolio consumato**, da ciascun veicolo agevolabile,
- **per ogni chilometro percorso**.

La disposizione si applica ai consumi di gasolio effettuati dal 1° gennaio 2020. Operativamente, questo nuovo parametro ha comportato la modifica del quadro A dell'istanza, con l'inserimento di due nuove colonne e commentate nel paragrafo dedicato alla determinazione dei Km percorsi.

QUADRO A-1 AUTOVEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI MERCI CON MASSA MASSIMA COMPLESSIVA PARI O SUPERIORE A 7,5 T AUTOVEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO PERSONE								
TARGA ⁽¹⁾	TITOLO DI POSSESSO ⁽²⁾	DATA INIZIO POSSESSO ⁽³⁾	DATA FINE POSSESSO ⁽⁴⁾	NUMERO FATTURE ⁽⁵⁾	MEZZI SPECIALI ⁽⁶⁾	LITRI CONSUMATI ⁽⁷⁾	KM PERCORSI (H MEZZO SPECIALE) ⁽⁸⁾	IMPORTO (Euro) ⁽⁹⁾

¹⁸ L'istanza priva del supporto informatico sarà considerata irregolarmente presentata, causando l'interruzione del procedimento del riconoscimento del credito (nota 74668/RU del 12/3/2020);

¹⁹ Con riferimento alla competenza territoriale della Dogana di Vicenza, la documentazione può essere trasmessa a mezzo servizio postale al seguente indirizzo: **DOGANA DI VICENZA – Area Gestione tributi - rimborsi e riaccrediti autotrasporto – Via delle Fornaci, 23 - 36100 VICENZA**, oppure utilizzando il servizio di posta certificata PEC al seguente indirizzo: dogane.vicenza@pec.adm.gov.it

Per l'individuazione dell'Ufficio delle Dogane competente si rinvia al sito <https://www.adm.gov.it/portale/agenzia/amministrazione-trasparente/organizzazione/articolazione-degli-uffici/uffici-dogane>.

²⁰ Precisazione segnalata per “vie brevi” dall’Agenzia delle Dogane di Vicenza.

**a cura di M.Chiara Ronzani
del Servizio Fiscale di APINDUSTRIA VICENZA – fiscale@apindustria.vi.it**

Compilazione del quadro A-1

Colonna	Dati da indicare	Note
TARGA	Targa di ciascun veicolo rifornito , dotato di motore e serbatoio normale nonché di contachilometri (ad esempio, trattore, unità motrice)	Non vanno indicati i dati dei semirimorchi / rimorchi – essendo indicati nel Prospetto dedicato a parte
TITOLO DI POSSESSO	<p> "A" Proprietà "B" Locazione con facoltà di compera (leasing) "C" Locazione senza conducente "D" Usufrutto "E" Acquisto con patto di riservato dominio "F" Comodato senza conducente. Solo per le attività di trasporto persone da enti ed imprese - Vedi nota.- "G" Altre convenzioni </p> <p>Per approfondimenti si rinvia al seguente link https://www.apindustria.vi.it/images/articoli_web/FISCALE/16_9_bonus_autotrasportatori_2016_integrazioni.pdf </p>	Lettera F soggetti: Enti pubblici/ imprese pubbliche locali, da imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale / regionale / locale / in ambito comunitario
DATA INIZIO POSSESSO	Data di inizio del possesso del veicolo Formato GG/MM/AAAA	Se non indicato si intende data di inizio trimestre
DATA FINE POSSESSO	Data di fine del possesso del veicolo Formato GG/MM/AAAA	Se non indicato si intende data di fine trimestre
N° FATTURE	Numero totale delle fatture per ogni autoveicolo	Dato facoltativo
MEZZI SPECIALI	<p>Per i semirimorchi / rimorchi destinati a trasporti specifici dotati di attrezzatura permanentemente installate, alimentate motori e serbatoi autonomi</p> <p>va indicato uno dei seguenti codici:</p> <p>"0" = No mezzo speciale</p> <p>"1" = Gruppi refrigeranti (veicolo dotato di motore ausiliario e serbatoio autonomo)</p> <p>"2" = Sistemi pneumatici di carico/scarico delle merci (veicolo attrezzato con motore ausiliario e serbatoio autonomo)</p>	<p>Per l'esercente trasporto merci possessore di tali mezzi speciali ed intestatario delle fatture di acquisto del relativo gasolio</p> <p><u>Caso ricorrente:</u> Semirimorchio /rimorchio classificato come furgone isotermico con gruppo frigorifero permanente</p>
LITRI CONSUMATI	Litri effettivamente riforniti nel periodo, documentati da fatture elettroniche	
KM PERCORSI	<p>KM effettivamente percorsi nel periodo (differenza delle letture contachilometri nel periodo)</p> <p>Per il mezzo speciale, ore di funzionamento dell'attrezzatura registrate dal contaore di cui è dotato l'impianto speciale</p> <p>- Non sono ammessi dati di altra natura -</p>	Si rinvia alla lettura del paragrafo dedicato

a cura di **M.Chiara Ronzani**
del Servizio Fiscale di **APINDUSTRIA VICENZA** – fiscale@apindustria.vi.it

INFORMAZIONI



... A PORTATA DI CLICK

Nel ns. sito internet www.apindustria.vi.it > fiscale > Approfondimenti > Credito d'imposta gasolio è disponibile la seguente documentazione:

- Nota dell'Agenzia delle Dogane 218324/RU del 28/6/2021 entità del rimborso;
- Nota dell'Agenzia delle Dogane 74668/RU del 12/3/2020 Nuova modalità di compilazione quadro A;
- RM. n. 39/E del 20/4/2015 e 57015/RU del 14/5/2015 - Modalità di compilazione F24;
- Software ministeriale per la compilazione elettronica del modello di fruizione del beneficio;
- Istanza di rimborso di quanto eventualmente non compensato per decorrenza dei termini;
- Estratto notiziario n. 3/2012 del 15/3/2012 e n. 9/2016 del 15/9/2016.

Allegato: Frontespizio istanza

 UFFICIO⁽¹⁾ <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/>	
RIDUZIONE DELL'ALIQUOTA DI ACCISA SUL GASOLIO PER AUTOTRAZIONE	
1) Art.24-ter Decreto Legislativo n.504/95, Punto 4-bis Tabella A	
(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - artt. 47 e 48 del DPR 28.12.2000 n.445)	
PERIODO DI RIFERIMENTO⁽²⁾ <input style="width: 150px;" type="text" value="1 APRILE - 30 GIUGNO 2021"/>	
Presentata, sotto la propria responsabilità, dal sig. ⁽³⁾ <input style="width: 150px;" type="text"/>	
C.F. ⁽⁴⁾ <input style="width: 100px;" type="text"/>	nella qualità di ⁽⁵⁾ <input style="width: 100px;" type="text"/>
IMPRESA : Denom. ⁽⁶⁾ <input style="width: 150px;" type="text"/> P. IVA ⁽⁷⁾ <input style="width: 100px;" type="text"/> Tipo esercente ⁽⁸⁾ <input style="width: 150px;" type="text"/> Sede legale: ⁽⁹⁾ Provincia <input style="width: 30px;" type="text"/> Comune <input style="width: 60px;" type="text"/> Indirizzo <input style="width: 100px;" type="text"/> Sede amm.: ⁽¹⁰⁾ Provincia <input style="width: 30px;" type="text"/> Comune <input style="width: 60px;" type="text"/> Indirizzo <input style="width: 100px;" type="text"/> Codice attività ⁽¹¹⁾ <input style="width: 60px;" type="text"/> Esercente: ⁽¹²⁾ nazionale <input type="checkbox"/> comunitario <input type="checkbox"/> Autotrasporto merci: ⁽¹³⁾ conto proprio <input type="checkbox"/> conto terzi <input type="checkbox"/> Estremi licenza / iscrizione albo trasportatori / codice ident. esercente comunitario ⁽¹⁴⁾ <input style="width: 100px;" type="text"/> Numero allegati : certificati di immatricolazione ⁽¹⁵⁾ <input style="width: 60px;" type="text"/> titoli di possesso ⁽¹⁶⁾ <input style="width: 60px;" type="text"/>	
1) Dal 1 aprile al 30 giugno	Litri consumati agevolabili: ⁽¹⁷⁾ <input style="width: 100px;" type="text"/>
	Importo a credito (Euro): ⁽¹⁸⁾ <input style="width: 100px;" type="text"/>
TOTALE⁽¹⁹⁾ <input style="width: 100px;" type="text"/>	
Modalità prescelta di fruizione del credito: - Compensazione ai sensi dell'art.17 decreto legislativo n° 241/97 (Mod. F24) ⁽²⁰⁾ <input type="checkbox"/> - Rimborso: Coord. Bancarie europee: ⁽²¹⁾ IBAN <input style="width: 100px;" type="text"/> BIC <input style="width: 60px;" type="text"/> <input type="checkbox"/>	
Il contribuente dichiara di aver compilato e allegato i seguenti quadri:⁽²²⁾ A-1 <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/>	
PROTOCOLLO E DATA DI ARRIVO <input style="width: 100%; height: 50px;" type="text"/>	Il dichiarante si impegna a presentare, a richiesta dell'ufficio, i documenti giustificativi concernenti gli elementi dichiarati. Dichiaro che il gasolio consumato, per cui si chiede il beneficio, non è stato impiegato per il rifornimento di veicoli di categoria Euro 4 o inferiore. Con la firma del presente modulo, autorizzo il trattamento dei dati personali, che verranno utilizzati dagli addetti per l'erogazione del beneficio richiesto e per i relativi controlli fiscali. Data <input style="width: 60px;" type="text"/> Firma del dichiarante <input style="width: 100px;" type="text"/>

**a cura di M.Chiara Ronzani
del Servizio Fiscale di APINDUSTRIA VICENZA – fiscale@apindustria.vi.it**